

REPERTORIO numero 30048

ATTI numero 20073

= ATTO INFORMATICO =

= RACCOLTA E GESTIONE

DEI RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA

CONTRATTO DI SERVIZIO =

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Torino 1
il 18 dicembre 2014
n. 22379 serie 1T
euro 200,00

Il ventisette novembre duemilaquattordici.

(27-11-2014)

In Torino, nel mio studio al piano primo della casa di Corso Re Umberto n. 8.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;

sono personalmente comparsi i signori:

- AVATANEO Pier Luigi, nato a Poirino (TO) il 12 marzo 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente,

non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante del "**Consorzio di Bacino 16**", (in seguito denominato "Consorzio") con

sede legale in Settimo Torinese (TO), piazza Libertà n. 4, codice fiscale

08867800016, con i poteri per quanto infra in forza di delibere del

Consiglio di Amministrazione n. 27 del 27 ottobre 2014, n. 31 del 10

novembre 2014 e n. 34 del 24 novembre 2014, come dichiara e garanti-

sce, la validità della cui firma digitale è stata da me accertata in data odierna mediante sistema di verifica collocato al sito <http://ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal 13 ottobre 2014 al 13 ottobre 2017) del certificato di detta firma digitale rilasciato da INFOCERT S.P.A.;

= da una parte =

= ASOLA Teresio, nato ad Alba (CN) il 25 novembre 1960, domiciliato presso la sede dell'infradescritta Società, non in proprio ma nella sua qualità di Procuratore Speciale e Direttore Generale della "**SOCIETA' ECOLOGIA TERRITORIO AMBIENTE S.P.A.**" in forma abbreviata "**SETA S.P.A.**", (di seguito, anche, SETA S.p.A.), con sede in Settimo Torinese (TO), via Verga n. 40, capitale sociale Euro 7.915.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 08547180011 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 982278, con i poteri per quanto infra in forza di procura speciale a mio rogito in data 26 febbraio 2013 repertorio 26749/17654, registrata a Torino il primo marzo 2013 al n. 3874/1T, ritenuta nei miei minutari ed in esecuzione di Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 22 aprile 2014, come dichiara e garantisce, la validità della cui firma digitale è stata da me accertata in data odierna mediante sistema di verifica collocato al sito <http://ca.notariato.it/> ove risulta la vigenza (dal 3 giugno 2013 al 3 giugno 2016) del certificato di detta firma digitale rilasciato da Aruba PEC;

= dall'altra parte =

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io nota-
io sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, redatto con
procedure informatiche a norma degli artt. 47-bis, 47-ter e 52-bis della
legge 16 febbraio 1913 n. 89, con il quale

convengono e stipulano quanto segue.

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

1 - In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole
del presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati
hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi (restando
inteso che i termini definiti al singolare potranno essere utilizzati an-
che al plurale, e viceversa):

- "CONSORZIO DI BACINO 16": stazione appaltante, titolare della
funzione, cui compete la procedura di scelta del contraente, e di affi-
damento del servizio di igiene ambientale d'ora in avanti CONSOR-
ZIO;

- "SETA S.p.a.": società affidataria del servizio di cui alla presente pro-
cedura, d'ora in avanti SOCIETA'.

- "COMUNE CONSORZIATO": Comune facente parte del CONSOR-
ZIO di Bacino cui compete, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la riscos-
sione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei co-
sti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimi-
lati avviati allo smaltimento ex art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, converti-
to con Legge 22 dicembre 2011, n. 214., che provvede altresì al paga-

mento diretto dei corrispettivi per i servizi prestati dalla SOCIETA' nei singoli comuni;

- "CONTRATTO DI SERVIZIO": atto negoziale che disciplina i rapporti tra CONSORZIO, SOCIETA' e COMUNI CONSORZIATI per la gestione dei servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene ambientale.

- "ECOCENTRI": Centri per la raccolta differenziata presso cui è possibile conferire frazioni differenziate di rifiuto da parte degli utenti attivi nel territorio del CONSORZIO;

- "SERVIZI CONSORTILI": servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la gestione degli ECOCENTRI, effettuati con stessa modalità in tutti i Comuni del CONSORZIO in regime di privativa da parte della SOCIETA'.

- "SERVIZI AGGIUNTIVI": ulteriori servizi di raccolta e gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai SERVIZI CONSORTILI.

- "SERVIZI ESTERNALIZZATI": servizi affidati dalla SOCIETA' a soggetti terzi mediante procedure pubblicitiche.

Art. 2. Servizi e prestazioni oggetto del Contratto

1 - Oggetto del Contratto sono la raccolta, il trasporto e il conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani ed i servizi di igiene urbana elencati al successivo comma 5 lettere A), B), C), D) ed E) così come richiesti specificamente per i singoli Comuni nel presente Contratto e nell'allegato "A" composto dalle "Schede descrittive dei servizi prestati nei comuni del CONSORZIO", "Schede di accettazione delle condizioni contrattuali da parte dei CO-

MUNI CONSORZIATI" e "Accordo tra il CONSORZIO e le OO.SS. in materia di personale dipendente della SOCIETA'", che in unico fascicolo in copia informatica conforme ai documenti formati in copia fotografica su supporto cartaceo, omessane la lettura per dispensa avuta dai componenti, che dichiarano di ben conoscerli, allego al presente atto.

2 - I servizi oggetto del presente Contratto, compresi gli allegati, dovranno essere eseguiti secondo le modalità contenute nel presente Contratto, negli appositi Regolamenti comunali, nel Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani e, comunque, secondo le modalità impartite dal CONSORZIO previa verifica con i COMUNI CONSORZIATI e le indicazioni di cui alle Disposizioni tecniche specifiche (SCHEDE ALLEGATE). Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Contratto, la SOCIETA' è soggetta all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, conosciute ed accettate dalla SOCIETA':

- Legge n. 646/1982 e s.m.i.;

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

- D.M. n. 406/1998;

- D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi (es. D.M. Ambiente 8 Aprile 2008);

- D.P.R. n. 254/2003;

- D.Lgs. n. 151/2005;

- D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.;

- D.Lgs. n. 81/2008;

- D.Lgs. n. 188/2008;

- D.P.C.M. 2 dicembre 2008;

3 - I servizi oggetto del presente Contratto costituiscono attività di pubblico interesse (art. 1 Legge n. 146/1990 e s.m.i.) per cui, come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge. In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono dei servizi, in modo parziale o totale, il CONSORZIO e/o il COMUNE CONSORZIATO potranno sostituirsi, senza formalità di sorta, alla SOCIETA' per l'esecuzione d'ufficio dei servizi, con rivalsa delle spese sulla SOCIETA' medesima e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall'eventuale risarcimento danni. Per le esecuzioni d'ufficio il CONSORZIO e/o il COMUNE CONSORZIATO potranno avvalersi di qualsivoglia impresa iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 D.Lgs. n. 152/2006 e D.M. n. 406/1998, oppure provvederanno direttamente.

4 - I comuni di **Casalborgone** e **Rondissone** non hanno provveduto ad ottemperare all'accettazione delle condizioni contrattuali nei termini richiesti per la sottoscrizione del contratto stesso. Si provvede, comunque, a dar corso alla stipula, tenuto conto del fatto che il servizio oggetto del contratto riveste il carattere di essenzialità e avendo, altresì, riguardo a quanto previsto dalle Leggi Regionali n. 24/2002 e n. 7/2012, che hanno attribuito ai Consorzi di Bacino le funzioni di go-

verno in materia di rifiuti.

5 - Il Contratto disciplina le seguenti attività, le cui modalità di esecuzione sono specificate nelle SCHEDE ALLEGATE, che recano la suddivisione tra i SERVIZI CONSORTILI ed i SERVIZI AGGIUNTIVI come definiti all'art. 1:

A) RACCOLTA RIFIUTI

Consiste in:

a. raccolta porta a porta utenze domestiche e non domestiche delle seguenti tipologie:

a.1. non recuperabile - indifferenziato;

a.2. organico;

a.3. carta e cartone;

a.4. imballaggi in cartone;

a.5. imballaggi in vetro e metalli;

a.6. imballaggi in plastica;

a.7. ingombranti;

a.8. sfalci e potature;

b. lavaggio contenitori domiciliari;

c. altre raccolte;

c.1. raccolta rifiuti potenzialmente infetti (aghi, siringhe,...);

c.2. raccolta stradale pile esauste e farmaci scaduti (R.U.P.);

c.3. raccolta toner;

d. gestione degli ECOCENTRI;

e. raccolta materiali con scarrabili itineranti;

f. raccolta rifiuti da isole ecologiche mobili;

g. raccolta porta a porta con contenitori scarrabili o stazionari presso utenze selezionate;

B) TRASPORTO DEI RIFIUTI

a. I rifiuti derivanti dai servizi di cui alle lettere A) e E) saranno trasportati e conferiti presso gli impianti di smaltimento o recupero individuati dal Piano d'Ambito oppure, nei soli casi di rifiuti non espressamente trattati dal Piano d'Ambito, presso impianti individuati dalla SOCIETA', previa approvazione del CONSORZIO medesimo, nel rispetto degli orari e secondo le modalità previste dagli impianti stessi.

A bordo di tutti i mezzi che effettuano il trasporto deve sempre essere presente la copia dell'atto di affidamento del servizio (comprese eventuali integrazioni/modificazioni successive) contenente l'indicazione degli impianti di destinazione delle varie tipologie di rifiuto.

b. Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse più possibile il conferimento, sia temporaneo sia definitivo, dei rifiuti presso i luoghi suddetti, il CONSORZIO ne indicherà di nuovi, presso cui la SOCIETA' dovrà effettuare il trasporto dei rifiuti.

c. Il trasporto dei rifiuti in impianti che si trovino all'interno del perimetro di un cerchio, di raggio pari a 50 (cinquanta) km avente il centro nel baricentro del territorio del CONSORZIO dovrà avvenire senza ulteriori oneri a carico dei COMUNI CONSORZIATI. Per l'eventuale conferimento delle frazioni indifferenziate ed organico fuori dal perimetro indicato verrà corrisposto un importo aggiuntivo da determinare sulla base dell'ulteriore effettivo costo chilometrico sostenuto.

C) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

a. Il costo di smaltimento della frazione rifiuto indifferenziato e della frazione organica, di cui ai punti precedenti, competono esclusivamente ai COMUNI CONSORZIATI.

b. I ricavi ed i relativi costi derivanti dalla gestione degli altri RD, di cui ai punti precedenti, competono alla SOCIETA', che è tenuta a definire una consuntivazione annua della gestione degli stessi rifiuti al fine di consentire successive eventuali determinazioni di corrispettivi per i COMUNI CONSORZIATI. Tale gestione verrà preventivamente valutata per modalità e tempi, nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

D) DISTRIBUZIONE CONTENITORI

Consiste in:

- a. consegna;
- b. ritiro;
- c. modifica dotazione.

E) IGIENE URBANA

Comprende:

- a. spazzamento delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico costituito da:
 - a.1. spazzamento manuale;
 - a.2. spazzamento meccanizzato;
 - a.3. spazzamenti speciali mediante minispazzatrici per piazze e percorsi pedonali e servizio scooter cani.
- b. lavaggio strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico;

c. diserbo stradale;

d. svuotamento cestini;

e. pulizia tombini;

f. pulizia e disinfezione delle fontane;

g. raccolta foglie;

h. raccolta rifiuti abbandonati e discariche abusive;

i. raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione (cimiteriali);

l. raccolta carcasse di animali morti;

m. raccolta e pulizia presso le aree mercatali;

n. pulizia presso fiere sagre e manifestazioni.

6 - Dove non diversamente indicato, i servizi di cui ai punti A), B), C),

D) del presente articolo si intendono estesi a tutto il territorio consorti-

le e svolti in regime di privativa; i servizi di igiene urbana di cui al

punto E), sottratti al regime di privativa, possono costituire oggetto di

affidamento annuale alla SOCIETA', su indicazione dei COMUNI

CONSORZIATI che potranno altresì curarne direttamente in toto o in

parte la effettuazione, con risorse proprie, propria organizzazione e

terzi prestatori.

7 - L'affidamento annuale alla SOCIETA' dei SERVIZI AGGIUNTIVI

avverrà mediante comunicazione del CONSORZIO entro il termine

massimo del 30 novembre, in riferimento ai servizi da prestare per

l'anno seguente.

Art. 3. Domicilio dell'Impresa Appaltatrice e Luoghi di esecuzione dei servizi

1 - Il domicilio è fissato presso la Sede SETA di Via Verga n. 40, Setti-

mo Torinese.

2 - I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguiti nell'ambito dell'intero territorio del CONSORZIO, su tutte le aree pubbliche, comprese strade ed aree private assoggettate all'uso pubblico, quando ciò non risulti in contrasto con disposizioni di legge ovvero regolamentari.

Art. 4. Durata del Contratto di Servizio e disposizioni per la sua scadenza

1 - La durata del Contratto di Servizio è stabilita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto e con durata per 180 (centottanta) mesi.

2 - La SOCIETA' alla scadenza si obbliga a consentire il subentro del nuovo aggiudicatario, assicurando tutta la collaborazione necessaria al trasferimento.

3 -Alla scadenza del contratto troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 202, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5. Corrispettivi per l'esecuzione del Contratto

1 - Il corrispettivo per l'esecuzione del Contratto, determinato sulle risultanze della gara, è così costituito:

a. Corrispettivo per SERVIZI CONSORTILI;

b. Corrispettivo variabile per SERVIZI AGGIUNTIVI e per SERVIZI DI IGIENE URBANA, nella misura della loro attivazione, secondo le SCHEDE ALLEGATE; sino al 31 dicembre 2014, i SERVIZI AGGIUNTIVI e di IGIENE URBANA, e i relativi corrispettivi, saranno attivati in misura non inferiore al 90% (novanta per cento) rispetto a quelli de-

scritti nelle SCHEDE ALLEGATE e relative ai servizi erogati per l'anno 2013.

2 - Gli importi pagati dalla SOCIETA', durante l'esecuzione del Contratto, per lo smaltimento delle frazioni indifferenziata ed organico, saranno rimborsati dai COMUNI CONSORZIATI in base alle quantità effettivamente smaltite ed alla tariffa unitaria di smaltimento. Tali spese, annualmente preventivate dal CONSORZIO sulla base dei costi dell'anno precedente, verranno addebitate in acconto dalla SOCIETA' ai COMUNI CONSORZIATI a mezzo di fatture mensili posticipate di importo pari ad 1/12 (un dodicesimo) della spesa presunta. La SOCIETA' definirà e comunicherà a consuntivo i costi effettivi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti, esponendo le somme da riconoscere a conguaglio con effetto sui piani finanziari dell'anno successivo.

3 - Le somme indicate nelle schede sono comprensive dei costi della sicurezza che la SOCIETA' sostiene per l'erogazione dei servizi.

Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula del contratto la SOCIETA' si impegna a produrre documento di analisi dei costi della sicurezza necessari per l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto.

4 - E' fatto obbligo alla SOCIETA' di tenuta di contabilità analitica/separata per i servizi oggetto del presente CONTRATTO DI SERVIZIO.

Art. 6. Investimenti della SOCIETÀ

1 - La SOCIETÀ si impegna a realizzare un piano di investimenti, previsto nel Business Plan a base di gara, pari ad Euro 1.600.000,00 (unmilionesecentomila virgola zero zero)/anno su progetti da individuare in dettaglio con il CONSORZIO.

2 - Qualora il fabbisogno di investimento dovesse risultare superiore, per motivi non dovuti alla Società, CONSORZIO, COMUNI CONSORZIATI e Società valuteranno adeguati metodi di remunerazione dell'investimento aggiuntivo.

Art. 7. Variazione dei corrispettivi dei servizi consortili

1 - I corrispettivi definiti a corpo non sono oggetto di revisione, salvo si verifichi la variazione superiore al 5% (cinque per cento) della popolazione consortile residente alla data del 31 dicembre 2011; in tal caso il corrispettivo sarà modificato con la percentuale di variazione accertata, determinando il nuovo corrispettivo a corpo.

Art. 8. Adeguamento del corrispettivo

1 - Il CONSORZIO, previa verifica con i singoli COMUNI CONSORZIATI, procederà all'adeguamento del corrispettivo, a partire dal secondo anno contrattuale, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei dati di cui all'art. 7 - comma 4 - lettera c) e comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. In mancanza degli stessi, per la formalizzazione dell'istruttoria di cui al citato art. 115 il CONSORZIO si avvarrà dei dati relativi alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevato dall'ISTAT riferiti ai dodici mesi precedenti.

2 - Il parametro di riferimento iniziale per il calcolo dell'adeguamento è quello del mese in cui cade il termine di validità dell'offerta economica (180 (centottanta) giorni dal termine ultimo previsto dalla lettera di invito).

3 - Al di fuori dei casi di variazione del servizio, come normata dal

successivo art. 11, eventuali economie di costo realizzate dalla Società rispetto al Business Plan a base di gara non determineranno automatiche riduzioni del corrispettivo pattuito.

Art. 9. Pagamenti del corrispettivo

1 - La fatturazione dei servizi oggetto del Contratto, IVA compresa, dovrà avvenire nei confronti di ciascun COMUNE CONSORZIATO con cadenza mensile posticipata, con riferimento ai servizi effettivamente prestati durante il mese precedente. I pagamenti avverranno a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

2 - Dal pagamento sono detratti eventuali importi dovuti a titolo penali, a risarcimento danni e a spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio.

3 - Con le stesse modalità verranno pagate le fatture in acconto emesse dalla SOCIETA' per i costi di smaltimento delle frazioni indifferenziata ed organico, il cui importo verrà determinato con modalità indicate al precedente art. 5, comma 2.

Art. 10. Disposizioni relative alla programmazione dei servizi

1 - Il calendario di programmazione dei servizi di raccolta, del servizio di lavaggio contenitori e del servizio di spazzamento, ed in generale di igiene urbana, nel corso del primo anno di svolgimento degli stessi sarà garantito con le stesse modalità previste nelle SCHEDE ALLEGATE descrittive dei servizi prestati nei COMUNI CONSORZIATI, mentre per gli anni successivi sarà predisposto dalla SOCIETA' almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del servizio.

2 - In riferimento ai servizi di igiene urbana e, in particolare, ai servizi

di spazzamento manuale e/o meccanizzato, la SOCIETA' è tenuta a predisporre entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto ed aggiornare successivamente con cadenza mensile un programma di intervento che individui e calendarizzi le parti dei singoli territori comunali nelle quali vengono prestate i servizi, anche al fine di consentire le verifiche sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali di cui al successivo art. 24.

3 - Per quanto riguarda i percorsi individuati per lo spazzamento meccanizzato, è fatto inoltre obbligo alla SOCIETA' di produrre, nei termini di cui al precedente comma 2 -, uno studio dei percorsi e delle necessità di regolamentazione della sosta, con apposizione di divieti temporanei in caso di viabilità in cui è presente un significativo stazionamento dei veicoli a bordo strada ai sensi del successivo art. 14, comma 5.

Art. 11. Variazioni del servizio

1 - Per tutta la durata del Contratto il CONSORZIO, anche su indicazione dei singoli COMUNI CONSORZIATI, potrà richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:

- a. adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamenti eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto d'appalto;
- b. successive necessità;
- c. sperimentazione e ricerca.

2 - Le modalità di svolgimento del servizio di raccolta e trasporto so-

no, comunque, soggette a revisione periodica quinquennale, che potrà determinare una metodologia di prestazione anche diversa dall'attuale, nonché una eventuale revisione dei corrispettivi riconosciuti, da condursi d'intesa tra CONSORZIO e SOCIETÀ in considerazione degli effettivi risultati della gestione. Sarà in ogni caso garantita la redditività del progetto posto a base di gara.

Art. 12. I servizi opzionali o a richiesta

1 - I servizi a richiesta, qualora di natura occasionale, dovranno essere eseguiti di norma entro le 48 (quarantotto) ore successive alla richiesta di esecuzione da parte dei COMUNI CONSORZIATI, salvo diversa indicazione contenuta nei rispettivi articoli. Qualora invece la richiesta riguardi un servizio non occasionale, l'attivazione di tale servizio dovrà avvenire al massimo entro 1 (uno) mese dalla richiesta del CONSORZIO e/o dei COMUNI CONSORZIATI.

2 - Il costo del servizio a richiesta è determinato a preventivo e l'onere è posto a carico del singolo comune richiedente.

Art. 13. Obblighi e responsabilità della SOCIETÀ'

1 - La SOCIETÀ', nell'espletamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto.

2 - La SOCIETÀ', nell'espletamento del Servizio affidato, dovrà sempre osservare o far osservare, nei limiti di sua competenza, le vigenti norme di legge e tener sollevata ed indenne, sia civilmente che penalmente, il CONSORZIO e/o i COMUNI CONSORZIATI da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza dello svolgimento

to delle attività derivanti dalla attuazione del presente Contratto.

3 - La SOCIETA' sarà quindi responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il CONSORZIO ed i COMUNI CONSORZIATI da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione del Servizio.

4 - La SOCIETA' dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la Responsabilità Civile Terzi, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli ed i mezzi impiegati.

5 - La SOCIETA' risponde del comportamento dei dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna.

6 - La SOCIETA' dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti, nel rispetto dell'Allegato ACCORDO tra il CONSORZIO e le OO.SS.

7 - La SOCIETA' è l'esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

8 - La SOCIETA', per i lavori eseguiti a proprie cura e spese, ma non direttamente, dovrà appaltare i lavori secondo il rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

9 - La SOCIETA' si obbliga, nella gestione del Servizio, a gestire i rapporti con gli Enti di controllo.

10 - La SOCIETA' si impegna altresì a istituire tutte le pratiche relative alle richieste di concessioni ed autorizzazioni, necessarie sia per la gestione del Servizio che per la manutenzione e la realizzazione degli impianti.

11 - La SOCIETA' adotta le seguenti linee guida per la gestione del Servizio:

a. garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e nel pieno rispetto per l'ambiente;

b. promuovere iniziative volte a ridurre la produzione dei rifiuti e ad incentivare le raccolte differenziate;

c. promuovere la predisposizione di eco-bilanci, l'analisi di eco-audit e l'analisi del ciclo di vita dei prodotti;

d. instaurare con l'utenza ed i cittadini meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione alla prestazione del servizio ed il pieno diritto all'informazione.

12 - La SOCIETA' imposterà la gestione del Servizio al rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed a tal fine la sua attività sarà finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a. massimizzazione delle frazioni da avviare al recupero;

b. integrazione funzionale nella organizzazione della raccolta ordinaria e delle raccolte differenziate e dello spazzamento;

c. miglioramento delle opportunità di conferimento, ordinario e differenziato, da parte degli utenti;

d. minimizzazione degli impatti indotti sull'ambiente, sulla mobilità e sulle generali funzioni urbane sia dalle attività di raccolta e delle rela-

tive strutture ed attrezzature, sia dalle attività di trasporto;

e. organizzazione e predisposizione degli impianti per il trattamento ai fini di recupero e per lo smaltimento definitivo dei rifiuti, in relazione alla evoluzione quali-quantitativa dei rifiuti da gestire;

f. mantenimento in perfetta efficienza delle dotazioni impiantistiche e l'adeguamento delle stesse all'evoluzione tecnologica e/o normativa.

13 - La SOCIETA' dovrà operare in modo da valorizzare l'immagine del servizio pubblico, assicurando la propria visibilità quale referente dei cittadini ed a tal fine dovrà curare anche il decoro del personale impiegato nel Servizio, nonché l'estetica degli impianti ed automezzi utilizzati nel servizio medesimo.

14 - La SOCIETA', coerentemente con il Piano d'ambito, si impegna ad adeguare i mezzi d'opera, le dotazioni fisse e mobili, le strutture e infrastrutture ed ogni bene che utilizzi per l'erogazione del Servizio, alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nel monte costi su cui basare la quantificazione del corrispettivo per il servizio stesso.

15 - Qualora in relazione alle modalità di svolgimento del Servizio si renda necessario modificare il Disciplinare Tecnico ("Disposizioni per i Servizi) di cui al Capo 2 del presente contratto, la SOCIETA' ne darà preventiva comunicazione al CONSORZIO e, per suo tramite, ai COMUNI CONSORZIATI.

16 - Per erogare il Servizio di gestione dei rifiuti urbani la SOCIETA' è inoltre autorizzata all'acquisto di beni, servizi e prestazioni da soggetti terzi, ove ciò non comporti "cessione non autorizzata del Servizio

affidato”.

Art. 14. Ulteriori oneri a carico della SOCIETA' - Danni e Assicurazioni

1 - Oltre a quanto specificamente previsto nei restanti articoli del presente Contratto, la SOCIETA' si obbliga all'assunzione dei seguenti oneri:

a. fornitura, riparazione, manutenzione e rinnovo, all'occorrenza, dei mezzi, delle attrezzature e del materiale necessario per l'esecuzione di tutti i servizi appaltati, in modo che risultino sempre tecnicamente ed igienicamente efficienti ed idonei all'uso;

b. trattamento economico, sia ordinario sia straordinario, dovuto al personale, nonché versamento dei relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalle leggi vigenti in materia;

c. fornitura del vestiario occorrente al personale;

d. pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, nonché delle eventuali sanzioni pecuniarie, senza diritto di rivalsa, che colpiscano o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per l'impianto o per l'esercizio di tutti i servizi previsti nel presente Contratto;

e. approvvigionamento, per l'espletamento del servizio, di automezzi omologati almeno Euro 4 (quattro);

f. utilizzo di tutti i mezzi, solamente nel territorio dei Comuni serviti;

g. procedere, quando richiesto dal CONSORZIO, alla distribuzione agli utenti, durante il servizio di raccolta, a titolo gratuito, di materiale informativo inerente al servizio di raccolta;

h. garantire il proprio sostegno alle iniziative, organizzate dai COMU-

NI CONSORZIATI o dal CONSORZIO, di giornate formative a sfondo

ecologico - es.: "Puliamo il mondo", mettendo a disposizione, a titolo

gratuito, uomini e mezzi per l'asportazione immediata del materiale

raccolto da parte dei volontari ed il relativo trasporto a recupero/

smaltimento;

i. posizionare, a titolo gratuito, adesivi e/o segnaletica informativa

per favorire il corretto conferimento da parte delle utenze secondo le

indicazioni del CONSORZIO;

l. avviare a smaltimento, a proprie cura e onere, le acque di risulta de-

rivanti dal lavaggio di automezzi, attrezzature e contenitori impiegati

nello svolgimento del servizio;

m. evidenziare la presenza di impurità nei rifiuti conferiti al fine di ri-

ridurre i mancati introiti o le penalità applicate dagli impianti di desti-

nazione dei materiali.

2 - La SOCIETA' è responsabile, nei confronti del CONSORZIO, del

corretto, regolare e puntuale svolgimento dei servizi appaltati,

nonché dei risultati conseguenti. E' altresì responsabile del comporta-

mento disciplinare e dell'efficienza dei propri dipendenti, del cui ope-

rato è tenuta a rispondere.

3 - La SOCIETA' è inoltre il solo responsabile dell'efficienza dei mezzi

e dell'idoneità delle attrezzature per eseguire i servizi, compresa la lo-

ro rispondenza alle specifiche disposizioni di legge cui sono soggetti

ed al loro corretto utilizzo ed impiego.

4 - Il CONSORZIO può richiedere la sostituzione dei mezzi, delle at-

trezzature, ecc., qualora non risultino idonei all'uso o non rispondano

più ai requisiti prescritti e/o non risultino in regola con le disposizioni legislative, in particolare in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di circolazione stradale.

5 - Sono posti a carico della SOCIETA' la fornitura e il posizionamento della segnaletica mobile occorrente per lo svolgimento dei servizi in appalto, la cui tipologia realizzativa deve essere concordata con i COMUNI CONSORZIATI. La SOCIETA' deve provvedere a tale fornitura sotto la propria responsabilità, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal competente ufficio del Comune consorziato e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel vigente Codice della strada, assumendo al contempo obbligo di fornire informazioni al CONSORZIO in relazione alle iniziative assunte.

Art. 15. Dotazioni, informazione ed assistenza occorrenti per l'esecuzione dei servizi

1 - E' necessaria la disponibilità, da parte della SOCIETA', di mezzi e attrezzature in numero tale da garantire una potenzialità operativa per consentire l'esecuzione di ciascuno dei servizi appaltati secondo le disposizioni/prescrizioni del presente Contratto, con conseguimento dei risultati prefissati, anche in caso di necessità di ampliamento dei servizi.

2 - La SOCIETA' dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto, mezzi e attrezzature di sua proprietà ovvero nella sua legittima disponibilità.

3 - Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati dalla SOCIETA' per l'esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere conformi allo standard eu-

ropeo sulle emissioni inquinanti.

4 - Tutti i mezzi e le attrezzature impiegati dalla SOCIETA' per l'esecuzione dei servizi appaltati non dovranno superare i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente.

5 - In caso di nevicata, i mezzi impiegati dalla SOCIETA' per l'esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere sempre dotati di pneumatici antineve e/o catene, qualora necessario.

6 - I mezzi e le attrezzature impiegati dalla SOCIETA' per l'esecuzione dei servizi appaltati dovranno essere dotati, a cura e spese della SOCIETA', della dicitura "Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana" e dotati di strumento di riconoscimento dell'utenza e di misurazione del rifiuto raccolto, secondo le modalità presentate in sede di gara.

7 - La SOCIETA' sarà inoltre tenuta a garantire:

a. la fornitura e distribuzione dei contenitori e sacchi per la raccolta differenziata;

b. la rilevazione dei conferimenti della frazione indifferenziata;

c. le attività di informazione alla popolazione con realizzazione opuscoli, calendari, ecc..., con cadenza annuale.

8 - La SOCIETA' dovrà inoltre mettere a disposizione dell'utenza un numero telefonico per prenotazioni, comunicazioni, richieste informazioni, ecc.. Tale numero telefonico deve restare costantemente accessibile al pubblico nelle ore di svolgimento del servizio e comunque dalle ore 8.30 (otto e minuti trenta) alle ore 12.30 (dodici e minuti trenta) e dalle ore 14.30 (quattordici e minuti trenta) alle ore 17.00 (diciasset-

te) di tutti i giorni lavorativi. Negli altri orari e giorni, per comunicazioni d'urgenza, sarà a disposizione il numero verde della SOCIETA' attivo 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro). La SOCIETA' si impegna ad impiegare al numero verde personale altamente qualificato e specificamente formato al contatto con il pubblico, garantendo quindi una attenzione elevata alle necessità dell'utente/cliente per una sollecita soluzione ai problemi manifestati.

9 - La SOCIETA' si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla SOCIETA'.

Art. 16. Comunicazione e sensibilizzazione

1 - La SOCIETA', d'intesa con il CONSORZIO, effettua attività di comunicazione e sensibilizzazione per il miglioramento ed il sostegno dell'erogazione dei propri servizi.

2 - I suddetti obiettivi si possono esplicitare, in modo esemplificativo ma non esaustivo, nelle seguenti azioni:

a. raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata coerenti con il programma provinciale;

b. aumento della "qualità della separazione" delle diverse frazioni differenziate;

c. aumento delle informazioni relative al reale utilizzo delle materie raccolte in modo differenziato;

d. sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione (scuole, imprese, organizzazioni, target specifici, ecc....) sull'importanza sociale e civile di comportamenti ambientali corretti;

e. informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi;

f. negoziazione e informazione su realizzazioni di nuovi impianti di trattamento rifiuti.

3 - La SOCIETA' nello svolgimento delle attività di sensibilizzazione e di comunicazione privilegerà il contatto diretto con gli utenti, per i quali dovrà rendere disponibile il numero verde di cui al precedente art. 15.

4 - La SOCIETA' si impegna ad informare tempestivamente il CONSORZIO in merito alle iniziative che intende avviare per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.

Art. 17. Disposizioni specifiche relative al personale

1 - La SOCIETA' dovrà utilizzare, per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto dal CONSORZIO e svolti direttamente, personale dipendente inquadrato con il C.C.N.L. Federambiente, nel rispetto dell' allegato accordo sindacale tra il CONSORZIO e le OO.SS..

2 - La SOCIETA' deve prestare la massima attenzione alle condizioni di lavoro del personale addetto o all'esecuzione dei servizi, sia cercando di ridurre la fatica fisica sia e soprattutto nel metterlo in condizioni di operare correttamente ed in sicurezza, attenendosi alle disposizioni legislative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, nonché salvaguardarne la dignità personale.

3 - La SOCIETA' dovrà fornire a tutto il personale, a sua cura e spese, idonee divise, mantenute in buono stato d'ordine e pulizia, con la dicitura "Servizio di Raccolta Rifiuti e Igiene Urbana". Il personale dovrà inoltre essere fornito di ogni dotazione necessaria per la prote-

zione della persona dal punto di vista igienico, sanitario ed infortunistico (a titolo meramente esemplificativo si ricordano gli indumenti ad alta visibilità, gli stivali e i guanti).

4 - Tutto il personale dovrà essere assoggettato alle visite e vaccinazioni obbligatorie.

5 - L'orario di lavoro dei dipendenti della SOCIETA' sarà quello stabilito dai C.C.N.L Federambiente opportunamente adeguato alle esigenze dei vari servizi.

6 - Nel caso di scioperi, la SOCIETA' è tenuta ad assicurare lo svolgimento dei servizi più urgenti ed essenziali, come definito dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. mettendo, se richiesto, a disposizione dei COMUNI CONSORZIATI i mezzi d'opera e le attrezzature normalmente utilizzate per l'espletamento dei servizi. La SOCIETA' dovrà comunque recuperare i servizi non svolti entro le 48 ore successive allo sciopero.

Art. 18. Proprietà dei rifiuti e dei materiali recuperati

1 - Le frazioni di rifiuto indifferenziato ed organico raccolte durante le operazioni previste nel presente Contratto sono, salvo dove diversamente indicato, di proprietà dei COMUNI CONSORZIATI.

2 - La proprietà delle altre frazioni è della SOCIETA'. I proventi derivanti dalle attività di valorizzazione di tali frazioni saranno incassati dalla SOCIETA' che, al contempo, non percepirà rimborso alcuno dai COMUNI CONSORZIATI per le attività di selezione e/o valorizzazione del rifiuto, né per gli eventuali oneri di smaltimento da sostenere.

Art. 19. Identificazione e trasporto dei rifiuti

1 - La SOCIETA' dovrà provvedere a proprie cura e spese ad ogni a-

dempimento relativo all'identificazione e trasporto dei rifiuti, ove previsto dalla vigente normativa .

Art. 20. Cauzione definitiva

1 - Si dà atto che la SOCIETA' ha costituito con polizza n. 995142193 e-messa da "AXA ASSICURAZIONI S.P.A.", la garanzia fideiussoria e-scutibile "a prima richiesta", nei limiti di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 163 del 2006. L'importo su cui è prestata la garanzia è riferito al corrispettivo del primo anno di servizio, e dovrà essere annualmente aggiornato sulla base dell'andamento del corrispettivo stesso; non trova applicazione pertanto il comma terzo dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 163 citato.

Art. 21. Spese a carico della SOCIETA'

1 - Ogni spesa derivante dall'esecuzione del presente CONTRATTO, comprese le spese di registrazione sono a carico della SOCIETA'.

Art. 22. Divieto di cessione del contratto

1 - E' fatto divieto di cedere il Contratto.

Art. 23. Subappalto

1 - Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, oggetto del presente Contratto sono subappaltabili e affidabili in cottimo nei limite del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale e con le modalità stabilite dall'articolo 118 del Decreto Legislativo 163 del 2006.

Art. 24. Controlli e penalità. Obbligo di collaborazione

1 - La direzione ed il controllo sull'esecuzione degli specifici servizi regolamentati dal presente Contratto è affidata ai soggetti che saran-

no individuati dai COMUNI CONSORZIATI. Soltanto il personale così individuato è autorizzato ad impartire disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal presente Contratto, alle quali e ad esse soltanto la SOCIETA' è tenuta ad ottemperare. La SOCIETA' deve altresì consentire il libero accesso, in ogni momento, alla sede aziendale e ad ogni altro luogo destinato allo svolgimento del servizio.

2 - Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente Contratto verrà realizzato attraverso la presentazione da parte della SOCIETA' di comunicazione mensile complessiva della qualità e quantità dei rifiuti assimilati raccolti dalla SOCIETA' nell'espletamento di servizi, e di apposita verifica dei servizi di spazzamento, ed in generale di igiene urbana, effettuati in conformità con la programmazione di cui all'art. 10.

3 - E' fatto obbligo alla SOCIETA' di segnalare al CONSORZIO ed ai COMUNI CONSORZIATI i fatti e le circostanze che, rilevati nello svolgimento dei servizi, ne possano impedire o compromettere la regolare esecuzione. E' fatto, altresì, obbligo alla SOCIETA', di denunciare tempestivamente al CONSORZIO, ai COMUNI CONSORZIATI ed all'Autorità di Polizia competente il verificarsi di irregolarità e/o comportamenti contrari a disposizioni regolamentari o di legge, quali il lordamento del suolo pubblico, l'abbandono indiscriminato di rifiuti, il deposito di rifiuti speciali nei contenitori per rifiuti urbani ecc., fornendo altresì ogni indicazione utile per l'identificazione dei trasgressori responsabili.

4 - Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere ri-

spetto agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel presente Contratto, nonché alle disposizioni di legge e/o regolamenti, sono accertate dai COMUNI CONSORZIATI e contestate dal CONSORZIO in forma scritta, mediante verbale notificato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla SOCIETA' presso il domicilio eletto ai sensi dell' Art. 3 che precede.

5 - Per l'inosservanza delle norme del presente Contratto, che non costituiscono causa di decadenza, potranno essere applicate le seguenti penalità, oltre al rimborso delle eventuali spese che il CONSORZIO e/o i COMUNI CONSORZIATI dovessero affrontare per effettuare il servizio con mezzi propri o di terzi, ed a eventuali mancati introiti:

a. per ritardata consegna della documentazione amministrativa o contabile: Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo;

b. ogni mancata esecuzione dei servizi di spazzamento ed in generale di igiene urbana nei giorni stabiliti: da Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

c. ogni mancata esecuzione della raccolta rifiuti nei giorni stabiliti: da Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

d. ogni mancata raccolta non recuperata nei giorni stabiliti: da Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

e. ogni mancato o ritardato lavaggio contenitori: Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) a contenitore;

f. ogni mancata o irregolare consegna agli impianti di recupero e/o smaltimento: Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);

g. ogni mancata e/o irregolare tenuta o compilazione dei documenti di tracciatura dei rifiuti: Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);

h. per ogni inadempienza relativa alla Gestione degli Ecocentri si applicherà una penale da un minimo di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

6 - Per ogni tipologia di inadempienza riscontrata in cui è previsto un importo minimo e un importo massimo sarà applicato, di norma, l'importo minimo in occasione della prima inadempienza, mentre l'importo sarà progressivamente aumentato in caso di recidiva. Dopo la terza recidiva relativamente alla stessa tipologia di inadempienza, sarà sempre applicato l'importo massimo.

7 - L'applicazione della penalità sarà comunicata alla SOCIETA' mediante comunicazione a mezzo PEC (posta elettronica certificata) da parte del CONSORZIO.

8 - La SOCIETA' può produrre le eventuali controdeduzioni scritte da far pervenire al CONSORZIO entro i cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra.

9 - Trascorso inutilmente tale termine, si intende riconosciuto il difetto della SOCIETA' e, pertanto, si procede all'applicazione delle penali, fatta comunque salva l'assunzione degli ulteriori provvedimenti specificatamente previsti in altri articoli del presente Capitolato, in di-

sposizioni di legge ovvero di regolamento. Ugualmente si procederà nel caso in cui, seppure prodotte in tempo utile, le controdeduzioni non fossero riconosciute valide e sufficienti.

10 - L'ammontare delle penali eventuali sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza da parte dei relativi COMUNI CONSORZIATI con relativa emissione di nota di addebito.

11 - Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano; inoltre la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'assunzione degli ulteriori provvedimenti previsti dal presente Contratto, da leggi ovvero da regolamenti.

12 - E' fatto obbligo al personale dipendente dalla SOCIETA' di segnalare al CONSORZIO e/o ai COMUNI CONSORZIATI quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento delle prestazioni, possono impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 25. Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del Consorzio

1 - Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possano al CONSORZIO e/o ai COMUNI CONSORZIATI competere a titolo di risarcimento danni, il CONSORZIO si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti della SOCIETA' della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, anche per uno solo dei seguenti casi:

a. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita o abbandono del servizio;

b. abituale deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi,

quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'esito dei servizi stessi, a giudizio del

CONSORZIO;

c. subappalto totale o parziale dell'appalto ad altri, salvo quanto previsto al precedente Art. 22;

d. qualora la SOCIETA' si sia resa colpevole di frode a seguito di sentenza passata in giudicato;

e. sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;

f. impedimento dell'esercizio dei poteri di controllo e collaborazione spettanti al CONSORZIO ed ai COMUNI CONSORZIATI e di cui al presente Contratto;

g. sospensione anche parziale dei servizi per un periodo superiore a 72 (settantadue) ore, esclusi i casi non direttamente imputabili alla SOCIETA';

h. revoca o decadenza dall'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. n. 406/1998.

2 - La SOCIETA' potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera scritta di contestazione da parte del CONSORZIO. La risoluzione si verificherà di diritto quando l'Amministrazione consortile dichiarerà alla SOCIETA' che intende valersi della clausola risolutiva.

3 - In caso di qualsiasi altro inadempimento da parte della SOCIETA', diverso da quelli previsti nel comma precedente che, a giudizio del CONSORZIO, comprometta il servizio oggetto del presente Contratto, il CONSORZIO medesimo potrà chiedere la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1662 del Codice civile.

4 - Nel caso di risoluzione del contratto, per qualunque causa, di cui al presente articolo, il CONSORZIO ha la facoltà di acquisire, in tutto o in parte, a prezzo di stima da stabilirsi da un perito scelto d'intesa tra le parti od in difetto nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, i mezzi ed i materiali di pertinenza della SOCIETA' e di avvalersi del personale dipendente per la continuazione del servizio, in economia o a mezzo di altro assuntore, sino all'avvio della nuova gestione.

5 - Eventuali danni o spese derivanti al CONSORZIO e/o ai COMUNI CONSORZIATI dalla risoluzione del contratto sono a carico della SOCIETA'; la cauzione definitiva, prestata dalla SOCIETA', sarà incamerata dal CONSORZIO fatto salvo il riconoscimento di ogni eventuale maggiore danno.

6 - Il CONSORZIO si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c..

7 - Il presente contratto si deve intendere automaticamente assoggettato a risoluzione qualora il Consorzio di Bacino 16 o il socio privato di SETA S.p.a. dovessero esercitare, nei termini previsti, l'opzione di risoluzione contrattuale prevista dalla procedura di individuazione del socio privato della Società; in tal caso SETA S.p.a. si impegna a proseguire le prestazioni previste in contratto, alle condizioni qui ri-

portate, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di affidamento.

Art. 26. Controversie

1 - In caso di controversia afferente l'applicazione del presente Contratto, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/06.

2 - In tal caso, il CONSORZIO si riserva di esaminare la proposta di transazione formulata dalla SOCIETA', ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.

3 - Tutte le controversie che eventualmente insorgessero durante o dopo l'esecuzione dell'affidamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 240, D.Lgs. n. 163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Ivrea.

4 - E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27. Carta del Servizio

1 - La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, redatta in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999, redatta ed aggiornata con la partecipazione del Comitato consultivo utenti e nonché agli indirizzi eventuali emanati.

2 - In attesa che venga approvata la nuova Carta del Servizio, la SOCIETA' può attenersi alla Carta del Servizio vigente, con l'impegno di adeguarla ai principi contenuti nella nuova Carta del Servizio una

volta approvata.

3 - Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra il CONSORZIO e la SOCIETA'.

4 - La Carta del Servizio contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di Servizio.

5 - La SOCIETA' si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del Servizio, concordando con il CONSORZIO le procedure e le modalità di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI DEI SERVIZI

Art. 28. Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati

Art. 28.01 Raccolta porta a porta di rifiuti urbani e assimilati da utenze domestiche e non domestiche

1 - La SOCIETA' dovrà provvedere alla raccolta di rifiuti urbani e assimilati delle seguenti tipologie:

- rifiuti non recuperabili non ingombranti;

- frazione organica;

- carta e cartone;

- imballaggi in cartone;

- imballaggi in vetro e metalli;

- imballaggi in plastica;

- ingombranti;

- sfalci e potature.

2 - Presso tutte le attività non domestiche con chiusura domenicale,

dove la raccolta di qualsiasi tipologia di rifiuto sia programmata nella giornata di lunedì, la stessa deve essere effettuata, limitatamente alle attività in oggetto, dopo le ore 9.30 (nove e trenta minuti). Inoltre nei pressi delle scuole le operazioni di raccolta dovranno iniziare non prima delle 6.00 (sei e minuti zero) e terminare entro e non oltre le 8.30 (otto e minuti trenta), ad eccezione dell'eventuale turno di raccolta pomeridiano in cui le operazioni di raccolta dovranno svolgersi in orari diversi rispetto a quelli di uscita degli alunni dalle scuole.

3 - Il prelievo dei rifiuti deve avvenire in modo da non produrre spargimenti di materiale al suolo, nè sollevamento di polvere. Qualora si verificassero spargimenti di materiale, la SOCIETA' è obbligata all'immediata ed accurata pulizia del sito.

4 - E' fatto tassativo obbligo agli operatori addetti allo svuotamento di ricollocare i contenitori, ad operazione avvenuta, nella posizione di prelievo, chiudendo il coperchio ove presente e adottando le cautele necessarie per evitare danneggiamenti ai contenitori stessi, agli autoveicoli in sosta, alle infrastrutture pubbliche, ecc..

5 - Nel caso in cui una o più utenze comunicassero ai COMUNI CONSORZIATI una mancata raccolta, il CONSORZIO trasmetterà alla SOCIETA' apposita comunicazione contenente l'indicazione del materiale e l'ubicazione dei contenitori. La comunicazione verrà inoltrata a mezzo fax o mail. La SOCIETA' è tenuta al recupero della raccolta entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione.

6 - Nel caso in cui non sia possibile effettuare il recupero della raccolta (come ad esempio contenitore non più esposto, materiale non con-

forme, ecc.) la SOCIETA' provvederà ad applicare sui contenitori, qualora presenti, appositi talloncini adesivi, forniti a cura dalla SOCIETA' su layout del CONSORZIO, con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

7 - Durante le operazioni di raccolta la SOCIETA' dovrà provvedere alla segnalazione di qualsiasi anomalia (es. abbandono rifiuti, contenitori rotti, accumulo rifiuti all'esterno dei contenitori,) sia presente sul territorio in cui viene effettuata la raccolta, in ogni sua parte e con tutti i dati necessari per l'individuazione dell'anomalia, e la successiva trasmissione al CONSORZIO a mezzo fax o mail, immediatamente dopo il termine delle operazioni di raccolta, e comunque non oltre le ore 10.00 (dieci e zero minuti) del giorno successivo a quello di raccolta.

8 - I mezzi utilizzati per il presente servizio devono essere idonei a percorrere anche le strade di ridotte dimensioni, come ad esempio quelle di centri storici, in modo da garantire comunque il raggiungimento dei contenitori ed il loro svuotamento, senza causare danni ad infrastrutture, edifici, cose di proprietà di terzi, ecc..

9 - Dopo la raccolta i rifiuti raccolti saranno trasportati agli impianti idonei.

Art. 28.01.01. Raccolta rifiuto urbano non recuperabile

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di rac-

colta dei rifiuti urbani e assimilati non recuperabili non ingombranti.

La SOCIETA' dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori con indicazione "raccolta rifiuti non recuperabili" o similare, esposti dall'utenza all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. Il rifiuto dovrà essere conferito nei contenitori dall'utente di norma mediante l'utilizzo di sacchetti.

2 - In casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere, su richiesta del CONSORZIO, alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

3 - Questi ultimi dovranno garantire, tramite la sottoscrizione del suddetto modulo di autorizzazione:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private;

- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscano la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

4 - La raccolta di cui alla presente lettera è eseguita sul territorio di riferimento senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico).

5 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 6.00 (sei e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso, fatto salvo quanto in-

dicato negli allegati dei singoli comuni e riferito a orari di raccolta particolari.

6 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- contenitori contenenti materiali impropri;
- contenitori esposti in giorni di raccolta errati;
- contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati dalla SOCIETA';
- contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura.

7 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sui contenitori appositi talloncini adesivi forniti a cura dalla SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero,

8 - La SOCIETA' dovrà avere cura di raccogliere eventuali rifiuti tipologicamente conformi depositati all'esterno dei cassonetti.

Art. 28.01.02. Raccolta organico

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani e assimilati. La SOCIETA' dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori con indicazione "raccolta differenziata rifiuti organici" o similare esposti dall'utenza all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. Il rifiuto dovrà esse-

re conferito nei contenitori dall'utente, e di norma mediante l'utilizzo di sacchetti conformi alle prescrizioni di cui all'art. 182-ter, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2 - In casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere, su richiesta del CONSORZIO, alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

3 - Questi ultimi dovranno garantire, tramite la sottoscrizione del suddetto modulo di autorizzazione:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private;
- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscano la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

4 - La raccolta di cui alla presente lettera è eseguita sul territorio di riferimento senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico).

5 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 6.00 (sei e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso.

6 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- contenitori contenenti materiali impropri;
- contenitori esposti in giorni di raccolta errati;
- contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati

dalla SOCIETA';

- contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura.

7 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sui contenitori appositi talloncini adesivi forniti a cura dalla SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

8 - La SOCIETA' dovrà avere cura di raccogliere eventuali rifiuti tipologicamente conformi depositati all'esterno dei contenitori.

Art. 28.01.03. Raccolta carta e cartone

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di raccolta della carta e del cartone (giornali, riviste, libri, imballaggi, poliaccoppiati tipo Tetrapak ovvero quanto indicato nell'Accordo Anci - CONAI e relativo alla convenzione Comieco).

2 - La SOCIETA' dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori con indicazione "raccolta porta a porta della carta e del cartone" o similare esposti dall'utenza all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. Il rifiuto dovrà essere conferito sfuso nei contenitori, da parte degli utenti. La SOCIETA' dovrà provvedere anche alla raccolta dei materiali voluminosi non collocabili nei contenitori (ad es. il cartone da imballaggio), depositati dall'utenza accanto ai contenitori.

3 - In casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere, su richiesta del CONSORZIO, alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

4 - Questi ultimi dovranno garantire:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private;

- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscano la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

5 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 6.00 (sei e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso, (fatto salvo quanto indicato negli allegati dei singoli comuni) e riferito a orari di raccolta particolari.

6 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- contenitori contenenti materiali impropri;

- contenitori esposti in giorni di raccolta errati;

- contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati dalla SOCIETA';

- contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura.

7 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sui contenitori appositi talloncini adesivi forniti a cura dalla SOCIETA' su layout del

CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

8 - La SOCIETA' dovrà avere cura di raccogliere eventuali rifiuti tipologicamente conformi depositati all'esterno dei contenitori.

Art. 28.01.04. Raccolta imballaggi in cartone

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di raccolta degli imballaggi in cartone, esclusa la carta, provenienti da utenze selezionate (es. supermercati, mobilifici, case di cura, ecc.).

2 - La SOCIETA' dovrà provvedere alla raccolta del cartone depositato dall'utenza a terra e/o in contenitori aperti tipo roll-container, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico e/o in specifici punti di raccolta.

3 - In casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere, su richiesta del CONSORZIO alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

4 - Questi ultimi dovranno garantire, tramite la sottoscrizione del suddetto modulo di autorizzazione:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private;

- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessi-

bili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscano la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

5 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 9.00 (nove e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso.

6 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- imballaggi misti con altri materiali impropri;

- imballaggi conferiti in contenitori dove non sia possibile ispezionare il materiale.

7 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sul materiale o sui contenitori appositi talloncini adesivi forniti a cura della SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

8 - La SOCIETA' dovrà avere cura di raccogliere eventuali rifiuti tipo logicamente conformi depositati all'esterno dei cassonetti.

Art. 28.01.05. Raccolta imballaggi in vetro e metalli

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di raccolta degli imballaggi in vetro provenienti da utenze domestiche e non domestiche (bottiglie, flaconi, barattoli, lattine, ecc.).

2 - La SOCIETA' dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori con indicazione "imballaggi in vetro" o similare di colore blu esposti dall'utenza all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o strade ad

uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. Il rifiuto

dovrà essere conferito sfuso nei contenitori, da parte degli utenti. In

casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere,

su richiesta del CONSORZIO, alle strade/aree private per effettuare

la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

3 - Questi ultimi dovranno garantire, tramite la sottoscrizione del suddetto modulo di autorizzazione:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private;

- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscano la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

4 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 6.00 (sei e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso, fatto salvo quanto indicato negli allegati dei singoli comuni e riferito a orari di raccolta particolari.

5 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- contenitori contenenti materiali impropri;

- contenitori esposti in giorni di raccolta errati;

- contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati dalla SOCIETA';

- contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura.

6 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sui contenitori appositi talloncini adesivi forniti a cura della SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

7 - La SOCIETA' dovrà avere cura di raccogliere eventuali rifiuti tipologicamente conformi depositati all'esterno dei contenitori.

Art. 28.01.06. Raccolta imballaggi in plastica

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di raccolta degli imballaggi in plastica così come definiti dall'allegato tecnico dell'accordo-quadro ANCI-CONAI.

2 - La SOCIETA' dovrà provvedere alla raccolta diretta degli appositi sacchi trasparenti di polietilene o contenitori, collocati, a carico degli utenti, all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. La SOCIETA' dovrà provvedere anche alla raccolta dei materiali voluminosi non collocabili nei sacchi (ad es. imballaggi in polistirolo), depositati dall'utenza accanto ai sacchi.

3 - In casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere, su richiesta del CONSORZIO, alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

4 - Questi ultimi dovranno garantire, tramite la sottoscrizione del sud-

detto modulo di autorizzazione:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private;

- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscano la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

5 - La raccolta di cui alla presente lettera è eseguita sul territorio di riferimento senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico).

6 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 6.00 (sei e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso, fatto salvo quanto indicato negli allegati dei singoli comuni e riferito a orari di raccolta particolari.

7 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- sacchi contenenti materiali impropri;
- sacchi esposti in giorni di raccolta errati.

8 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sui sacchi appositi talloncini adesivi forniti a cura della SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

9 - La SOCIETA' dovrà avere cura di raccogliere eventuali rifiuti tipologicamente conformi depositati all'esterno dei sacchi.

Art. 28.01.07. Raccolta rifiuti ingombranti

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di raccolta di rifiuti ingombranti provenienti da utenze domestiche previa prenotazione.

2 - Sono inoltre compresi in questo servizio i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.) anche non ingombranti, di provenienza domestica ed appartenenti ai raggruppamenti R1, R2, R3 e R4.

3 - Il CONSORZIO potrà effettuare richieste di prenotazioni per la raccolta di eventuali rifiuti ingombranti abbandonati, alle medesime condizioni di un'utenza domestica.

4 - La SOCIETA' dovrà provvedere alla raccolta del materiale, depositato dall'utenza al piano strada, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico in specifici punti di raccolta prenotati.

5 - L'utente dovrà prenotare telefonicamente il servizio utilizzando il numero verde gratuito messo a disposizione dalla SOCIETA'.

6 - All'atto della prenotazione l'utente dovrà comunicare il nominativo, il luogo dell'intervento, il recapito telefonico, la tipologia e il quantitativo del materiale da conferire. La SOCIETA' dovrà comunicare all'utente il giorno esatto in cui verrà effettuata la raccolta specificando le modalità.

7 - Ogni prenotazione equivale ad un punto di raccolta indipendente-

mente dalla localizzazione sul territorio comunale. Per ogni prenotazione l'utente potrà richiedere al massimo il prelievo di n. 5 (cinque) pezzi aventi volume max 3 (tre) mc.

8 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 6.00 (sei e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso.

9 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- rifiuti non ingombranti (ad eccezione dei R.A.E.E. di cui al punto 1);

- rifiuti ingombranti depositati sul territorio senza prenotazione.

10 - Nel caso di rifiuti non ingombranti la SOCIETA' provvederà ad applicare sui rifiuti appositi talloncini adesivi forniti a cura della SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero. Particolare cura sia per il carico che per lo scarico si dovrà tenere per la raccolta dei monitor e dei frigoriferi e congelatori in modo da non provocare il rilascio nell'ambiente dei clorofluorocarburi (CFC) e/o di altre sostanze pericolose contenute negli stessi.

11 - Dopo la raccolta, il materiale dovrà essere suddiviso a cura e spese della SOCIETA' nelle varie tipologie oggetto di raccolta differenziata (ingombranti, legno, ferro, RAEE, ecc.) e successivamente trasportato agli impianti e con le modalità indicati nell'Art. 2. comma 4.

Art. 28.01.08. Raccolta sfalci e potature

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di raccolta di sfalci e potature (sfalci dei prati, foglie secche e fiori appassiti, legno di potatura, con esclusione di altri oggetti in legno).

2 - La SOCIETA' dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori con indicazione "raccolta differenziata sfalci e potature" o similare dall'utenza all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. Il rifiuto dovrà essere conferito sfuso nei contenitori, da parte degli utenti. La SOCIETA' dovrà provvedere anche alla raccolta dei materiali voluminosi non collocabili nei contenitori (max. 2 (due) fascine depositate dall'utenza accanto ai contenitori).

3 - La raccolta dovrà essere effettuata a partire dalle ore 6.00 (sei e zero minuti) del giorno previsto ed essere conclusa non oltre le ore 18.00 (diciotto e zero minuti) del giorno stesso, fatto salvo quanto indicato negli allegati dei singoli comuni.

4 - La raccolta non sarà effettuata nei seguenti casi:

- contenitori contenenti materiali impropri;
- contenitori esposti in giorni di raccolta errati;
- contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati dalla SOCIETA';
- contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile la vuotatura.

5 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sui contenitori appositi talloncini adesivi forniti a cura della SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui la raccolta non è

stata effettuata. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

6 - Le utenze aderenti al servizio potranno essere localizzate sul territorio di riferimento senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico).

7 - Il CONSORZIO fisserà il costo annuo per il servizio e questo verrà fatturato direttamente agli utenti dalla SOCIETA'.

Art. 28.02 Lavaggio contenitori domiciliari

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano al servizio di lavaggio dei contenitori carrellati utilizzati per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. La SOCIETA' dovrà provvedere al lavaggio ed alla disinfezione dei contenitori esposti dall'utenza all'esterno delle abitazioni, sulle pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico. In casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere, su richiesta del CONSORZIO, alle strade/aree private per effettuare il lavaggio, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto.

2 - Questi ultimi dovranno garantire:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e lavaggio contenitori all'interno delle suddette strade/aree private;

- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessibili agli automezzi per il lavaggio contenitori e garantiscano la possi-

bilità di manovra dei suddetti automezzi.

3 - Il lavaggio dei contenitori dovrà essere effettuato utilizzando prodotti a base biologica - enzimi - che prevengono la formazione di odori ed incrostazioni.

4 - Il numero di interventi annui di lavaggio e delle frazioni di rifiuto interessate è indicato negli allegati dei singoli comuni.

5 - Il lavaggio dovrà essere effettuato contestualmente allo svuotamento dei contenitori.

6 - La SOCIETA', ogni qualvolta effettuerà il lavaggio dei contenitori, apporrà sui medesimi appositi talloncini adesivi forniti dalla SOCIETA' su layout del CONSORZIO, con l'indicazione del numero progressivo annuo e della data del lavaggio.

7 - Il lavaggio non sarà effettuato nei seguenti casi:

- contenitori non regolamentari ovvero diversi da quelli consegnati dalla SOCIETA';

- contenitori danneggiati in modo tale da rendere impossibile il lavaggio.

8 - In tali casi la SOCIETA' provvederà ad applicare sui contenitori appositi talloncini adesivi forniti dalla SOCIETA' su layout del CONSORZIO con l'indicazione del motivo per cui il lavaggio non è stato effettuato. Inoltre la SOCIETA' provvederà a comunicare al CONSORZIO tale disservizio a mezzo fax o mail entro le ore 8.00 (otto e zero minuti) del giorno successivo a quello in cui era programmato l'intervento di recupero.

Art. 28.03 Altre raccolte

Art. 28.03.01. Raccolta rifiuti potenzialmente infetti (aghi, siringhe,)

1 - La raccolta dei rifiuti potenzialmente infetti (aghi, siringhe,) è già compresa nello spazzamento manuale, ovvero rientra tra i compiti del netturbino (nei comuni e nei giorni in cui viene effettuato lo spazzamento).

2 - Ove sia necessario un intervento al di fuori dei tempi e dei modi di cui al comma 1, il CONSORZIO può richiedere il servizio di cui al presente paragrafo come servizio opzionale.

3 - Tale raccolta ed il successivo trasporto devono essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni indicate di cui al D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

4 - La raccolta di cui alla presente lettera è eseguita sul territorio di riferimento senza eccezioni (strade, vie, piazze pubbliche ed anche private ma soggette ad uso pubblico). Dove non espressamente indicato in modo differente il servizio si intende esteso a tutto il territorio Comunale.

5 - Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei.

Art. 28.03.02. Raccolta stradale pile esauste e farmaci scaduti

1 - Le disposizioni del presente punto si applicano alla raccolta delle pile esauste ed ai farmaci scaduti esclusivamente provenienti da utenze domestiche.

2 - La SOCIETA' dovrà provvedere allo svuotamento dei contenitori stradali con indicazione "raccolta differenziata pile esauste" o similare

e dei contenitori stradali con indicazione "raccolta differenziata medicinali scaduti" o similare posizionati su pubbliche vie o strade ad uso pubblico ed anche private ma soggette ad uso pubblico.

3 - In casi particolari e per motivate esigenze la SOCIETA' dovrà accedere, su richiesta del CONSORZIO alle strade/aree private per effettuare la raccolta, previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto. Questi ultimi dovranno garantire, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione:

- di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti all'interno delle suddette strade/aree private

- che le suddette strade/aree private siano permanentemente accessibili agli automezzi di raccolta rifiuti e garantiscano la possibilità di manovra dei suddetti automezzi.

Art. 28.03.03. Raccolta toner

1 - Il servizio di cui al presente punto è opzionale, cioè è attivato solo su richiesta specifica del CONSORZIO.

2 - La raccolta dei toner (ovvero consumabili esausti risultanti dai processi di stampa elettronica, no nastri e no contenitori di polvere di toner delle fotocopiatrici) dovrà avvenire presso le isole ecologiche, gli edifici comunali e le loro pertinenze (es. scuole, biblioteche, ecc), tramite prelievo dei box pieni con contestuale consegna di quelli vuoti.

Il ritiro avviene/dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'utenza interessata, ed è/dovrà essere comunque garantito almeno un ritiro entro il

termine dell'anno solare. Si dovrà provvedere alla sostituzione dei box in caso di rottura ed usura (escluso uso improprio).

Art. 28.04 Gestione dei Centri di Raccolta e delle Stazioni di Trasferenza

Art. 28.04.01. Definizioni Generali

1 - I Centri di Raccolta di Rifiuti urbani, ai sensi del D.M. 8 aprile 2008, sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati (elencati nell'allegato 1 del D.M. 8 aprile 2008 ed in conformità a quanto indicato nei Regolamenti Comunali). I conferimenti vengono effettuati in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche (es. Distributori RAEE, ecc.).

2 - Non sono ammesse all'interno del centro di raccolta operazioni di disassemblaggio, ma unicamente operazioni di riduzione volumetrica sui rifiuti non pericolosi, al fine di ottimizzare le operazioni di trasporto.

3 - La SOCIETA' dovrà comunque adeguarsi obbligatoriamente ad eventuali nuove normative tecnico-gestionali che dovessero essere successivamente emanate.

Art. 28.04.02. Gestione dei Centri di Raccolta

1 - La SOCIETA' è individuata quale soggetto gestore dei Centri di

Raccolta ai sensi del D.M. 8 aprile 2008. In relazione a tale qualifica, la SOCIETA' è tenuta alla compilazione e presentazione dei MUD relativi.

2 - Potranno accedere ai Centri di Raccolta consortili le utenze domestiche con residenza nel territorio consortile, come risulta negli allegati dei singoli comuni interessati al servizio.

3 - Gli operatori incaricati alla custodia del Centro di Raccolta dovranno essere in grado di accertare l'esistenza dei requisiti per l'accesso al Centro di Raccolta registrando nel sistema informativo predisposto i conferimenti effettuati con riferimento all'anagrafica degli utenti, al fine di individuare il Comune di provenienza degli stessi.

4 - Presso ogni Centro di Raccolta l'utenza di cui al comma 2 potrà conferire i rifiuti indicati nel Regolamento comunale e comunque stabiliti dal CONSORZIO. E' facoltà del CONSORZIO modificare le tipologie di materiale che possono essere conferite, nel rispetto di quanto indicato al punto 4.2 dell'allegato al D.M. 8 aprile 2008.

5 - Gli orari e giorni di apertura sono indicati negli allegati dei singoli comuni interessati al servizio. Tali giorni ed orari di apertura potranno essere successivamente variati dal CONSORZIO, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di variazione.

6 - Le operazioni di svuotamento dei contenitori e di trasporto del materiale agli impianti di destinazione finale devono essere effettuati con frequenza adeguata ad evitare l'accumulo di materiale al di fuori dei contenitori o il riempimento oltre misura dei contenitori stessi.

7 - Gli operatori incaricati alla custodia del Centro di Raccolta dovranno

no:

- assistere gli utenti durante le operazioni di conferimento dei materiali al fine di garantire la sicurezza e provvedere, in caso di necessità e per operazioni che non comportino rischi per gli operatori (rispetto Normativa Sicurezza) ad aiutare gli utenti a conferire i rifiuti all'interno dei contenitori o scarrabili;

- verificare visivamente la conformità dei rifiuti conferiti al fine di respingere eventuali materiali difformi da quelli ammessi nei Regolamenti Comunali, onde evitare l'errato conferimento dei rifiuti e la commistione di frazioni di rifiuto diverse rispetto a quella per cui lo scarrabile/contenitore è destinato;

- controllare il conferimento da parte degli utenti affinché sia evitato l'abbandono di rifiuti al di fuori degli scarrabili e il danneggiamento di strutture o attrezzature presenti;

- non consentire all'utenza e non effettuare la cernita e/o il prelievo dei rifiuti presenti nel Centro di Raccolta.

8 - La SOCIETA' deve inoltre mantenere in condizioni decorose il Centro di Raccolta ed effettuare, a sua cura e spese, l'ordinaria attività di manutenzione mediante interventi di manutenzione/riparazione sia nelle aree esterne che all'interno del centro stesso (recinzioni, impianti di pesatura, impianti idrici, fabbricato di guardiania, servizi igienici, ecc.).

9 - Nel corso di validità del presente Contratto, il CONSORZIO potrà richiedere opere di manutenzione straordinaria e/o nuovi Centri di Raccolta. In tali casi, la SOCIETA' predisporrà, secondo le indicazioni

del CONSORZIO, un adeguato progetto, con i relativi costi di realizzazione. L'eventuale e successivo affidamento diretto dell'opera comporterà un adeguamento contrattuale, commisurato alle quote di ammortamento delle spese di investimento ed all'incremento delle prestazioni relative alla gestione del centro stesso.

Art. 29. Ritiro, consegna e modifica dotazione contenitori

1 - Su tutti i comuni in concomitanza con il servizio di raccolta porta a porta viene anche effettuato il servizio di consegna/ritiro/manutenzione delle attrezzature tramite le seguenti attività:

- gestione delle segnalazioni provenienti giornalmente da call center e creazione bolle di consegna;

- montaggio contenitori (coperchi, ruote, assali, adesivi, transponder);

- consegna/ritiro di cassonetti delle diverse frazioni (Indifferenziato, Carta, Vetro, Organico, Plastica, Sfalci con volumetrie comprese tra i 120 (centoventi) e 1100 (millecento) lt) e consegna di materiale vario (secchielli, sacchi plastica, calendari);

- manutenzione straordinaria (interventi necessari a garantire il buon funzionamento del cassonetto o il rispetto delle norme igienico/sanitarie): sostituzione coperchi, ruote, applicazione serrature su cassonetti già posizionati da effettuare sul cassonetto dislocato presso l'utenza;

- compilazione da parte degli operatori delle bolle di consegna;

- registro della bolla e costruzione DB.

Art. 30. Igiene urbana

Art. 30.01 Spazzamento delle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1 - La SOCIETA' dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

- spazzamento manuale;

- spazzamento meccanizzato;

- spazzamenti speciali mediante minispazzatrici per piazze e percorsi pedonali e servizio scooter cani.

2 - Lo spazzamento deve essere effettuato nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico e sulle rive di fiumi e torrenti dei territori comunali oggetto del servizio di spazzamento e il numero di addetti o mezzi e le relative ore di servizio previste sono riportate negli allegati dei singoli comuni interessati al servizio.

3 - La SOCIETA' è tenuta a predisporre entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente contratto ed aggiornare successivamente con cadenza mensile un programma di intervento che individui e calendarizzi le parti dei singoli territori comunali nelle quali vengono prestate i servizi.

4 - Per quanto riguarda i percorsi individuati per lo spazzamento meccanizzato, è fatto inoltre obbligo alla SOCIETA' di produrre, nei termini di cui al precedente comma, uno studio dei percorsi e delle necessità di regolamentazione della sosta, con apposizione di divieti temporanei in caso di viabilità in cui è presente un significativo stazionamento dei veicoli a bordo strada.

5 - Ogni ulteriore strada, piazza, marciapiede, parco, giardino, pista ciclabile, ecc. che dovesse essere realizzata ex novo durante il corso dell'appalto dovrà essere inserita nei servizi di pulizia con i criteri di intervento e di standard qualitativi previsti nella zona. Il canone corri-

spondente non verrà modificato se i km lineari oggetto di spazzamento, per ciascun Comune, dovessero subire variazioni nel limite del 5% (cinque per cento).

6 - Lo spazzamento deve essere effettuato da parte di personale ad esso appositamente addetto dotato dei mezzi e delle attrezzature necessarie ed idonee (soffiatori, aspiratori, ecc.).

7 - Per l'esecuzione dei servizi di spazzamento è prevista una ripartizione dei territori comunali in zone di intervento, in ciascuna delle quali devono operare a tempo pieno uno o più netturbini destinati esclusivamente ai servizi di nettezza urbana.

8 - In caso di turni di servizio coincidenti con festività infrasettimanali il servizio potrà essere anticipato o posticipato di un solo giorno nelle sole zone interessate. In caso di più giorni di festività consecutivi dovrà, comunque, essere garantito il servizio entro 72 (settantadue) ore rispetto al giorno e all'orario stabilito.

9 - Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico.

10 - L'esecuzione dei servizi di nettezza urbana ed igiene urbana deve essere effettuata anche tenendo conto ed in funzione delle esigenze della circolazione veicolare e pedonale, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della strada e delle eventuali ordinanze comunali in materia di circolazione; tali operazioni potranno essere svolte di concerto e con l'ausilio della Polizia Municipale dei Comuni interessati.

11 - I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio e le attrezzature di cui il personale è dotato devono consentire lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli/viottoli di difficile accesso, dei porticati e negli spazi circostanti e sottostanti i contenitori e le autovetture eventualmente presenti lungo il percorso.

12 - I viali, le strade alberate ed i parchi pubblici devono essere tempestivamente ripuliti, in particolare nella stagione autunnale, dalle foglie, ramaglie naturalmente cadute, ecc..

13 - La SOCIETA' deve assicurare un tempestivo intervento in caso di qualsiasi rifiuto presente sul suolo che possa costituire pericolo alla viabilità (es. vetri, oli, ecc. in caso di incidente). Le operazioni di spazzamento e eventualmente di lavaggio del sito dovranno essere effettuate entro 4 (quattro) ore dalla richiesta formale da parte dei COMUNI CONSORZIATI. Detto intervento, poiché di natura occasionale, si intende a pagamento, con onere a carico dei singoli comuni richiedenti. Tale termine può essere derogato soltanto in caso di effettiva e motivata condizione di impossibilità in ragione del personale della Società effettivamente in servizio. Detta eventualità dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta da parte della Società.

14 - Al termine delle operazioni di spazzamento, i luoghi interessati dovranno risultare sgombri da detriti, foglie, carte e rifiuti di qualsiasi genere.

15 - In occasione di nevicate, tutto il personale addetto al servizio di nettezza urbana operante nel Comune di competenza ha l'obbligo, limitatamente al proprio turno di lavoro, di sgomberare, con idonei

mezzi e attrezzature, la neve e il ghiaccio da marciapiedi, passaggi pedonali, fermate dei mezzi pubblici, aree antistanti gli ospedali, scuole, case di riposo, edifici pubblici ed in generale dalle aree che avranno cura di indicare i COMUNI CONSORZIATI.

16 - Durante le operazioni di spazzamento la SOCIETA' dovrà provvedere alla segnalazione di qualsiasi anomalia (es. presenza di discariche abusive, cestini stradali danneggiati, contenitori esposti erroneamente su strada, ecc...) sia presente sul territorio in cui viene effettuato il servizio.

17 - Nel corso di durata del contratto di servizio il CONSORZIO potrà introdurre variazioni alle modalità di esecuzione del servizio stesso previa intesa con la SOCIETA'.

Art. 30.01.01. Spazzamento manuale e svuotamento cestini

1 - Ogni operatore, nella zona di competenza, attende ai seguenti compiti:

a) spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree gioco bimbi, parchi, aiuole, tazze alberate, aree di parcheggio veicolare, spartitraffico, camminamenti pedonali, fermate dei mezzi di trasporto, ecc..., procedendo alla rimozione sistematica dei rifiuti con la frequenza minima indicata negli allegati dei singoli comuni interessati al servizio.

Sono oggetto di servizio, all'interno delle aree indicate, la totalità delle superfici, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. Particolare attenzione deve essere posta alle aree adiacenti ai cestini gettacarte, ai contenitori autorizzati alla permanenza su suolo pubblico, ecc. ove

possono trovarsi rifiuti vari collocati all'esterno degli stessi; inoltre particolare cura dovrà essere dedicata all'asportazione di residui di qualsiasi genere (gomme da masticare, frammenti di vetro, ecc.).

Particolare attenzione deve essere posta anche nelle aree gioco bimbi, alle aree pavimentate in gomma, inghiaiate o asfaltate;

b) vuotatura e pulizia dei cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al loro interno;

c) pulizia ordinaria delle fontane e fontanelle;

d) estirpazione delle piante infestanti presenti su piazze, strade e marciapiedi, parcheggi, cordoli, per le sole tipologie asportabili con semplici attrezzature (tipo zappetta, raschietto, estirpatore, ecc...) in dotazione agli operatori addetti allo spazzamento manuale;

e) asporto, dai viali alberati, parchi e giardini pubblici, delle foglie giacenti a terra;

f) pulizia ordinaria delle panchine e delle attrezzature in genere, poste nei parchi e giardini pubblici con particolare cura per le aree sottostanti i giochi e le fontanelle che si trovano all'interno dei parchi stessi;

g) rimozione dello sterco di volatili e delle eventuali deiezioni canine;

h) pulizia attorno ai pozzetti stradali ubicati su tutto il territorio comunale, onde evitarne l'ostruzione.

Art. 30.01.02. Spazzamento meccanizzato

1 - Lo spazzamento meccanizzato deve essere effettuato con la frequenza minima indicata negli allegati dei singoli comuni interessati al servizio.

2 - Lo spazzamento meccanizzato deve essere effettuato con l'impiego di mezzi autospazzatrici idonee ad asportare sabbia e ogni altro rifiuto presente. Le autospazzatrici dovranno essere dotate di cassone di adeguata capacità, e di un sistema che consenta, con un'opportuna riserva d'acqua, l'abbattimento delle polveri mediante umidificazione. Tale sistema dovrà essere tenuto costantemente in funzione, tranne i casi in cui la temperatura potrebbe dare formazione di ghiaccio. Mezzi ed attrezzature dovranno avere un sistema di insonorizzazione che contenga la loro rumorosità entro i limiti di accettabilità ammessi per gli interventi nelle ore notturne.

3 - L'uso delle autospazzatrici deve garantire l'igienicità delle operazioni eseguite mediante la dotazione delle apparecchiature occorrenti (spazzole rotanti anteriori e laterali, umidificatori, aspiratori di polvere e detriti, contenitori per i rifiuti raccolti), arrecando il minore disturbo possibile causato da emissione di gas di scarico e rumori; per tali fini devono essere rispettate le specifiche disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

4 - I mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere adatti alle condizioni operative esistenti; in particolare, in relazione alla ridotta larghezza di taluni percorsi, quali ad esempio vie di centri storici, dovranno essere utilizzate mini-spazzatrici, mentre, per le vie a senso unico, dovranno essere utilizzate spazzatrici a doppia spazzola. Qualora richiesto dal CONSORZIO il servizio dovrà essere effettuato con la massima apertura degli ugelli.

Art. 30.01.03. Spazzamenti speciali mediante minispazzatrici per

piazze e percorsi pedonali e servizio scooter cani

1 - Il servizio di spazzamento verrà realizzato anche con automezzi di dimensioni contenute adatte per l'utilizzo in aree a viabilità congestionata o ristretta.

2 - Il servizio di raccolta delle deiezioni canine è realizzato con uno speciale ciclomotore dotato di impianto di aspirazione per la raccolta delle deiezioni canine da strade e marciapiedi, equipaggiato di doppia bocca d'aspirazione e di lancia per la disinfezione.

Art. 30.02 Lavaggio strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico

1 - Il servizio deve essere effettuato nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico. Le aree di territorio comunale oggetto del servizio di lavaggio, nonché le frequenze previste sono riportate negli allegati dei singoli comuni interessati al servizio . Gli interventi non dovranno essere ugualmente ripartiti nei dodici mesi dell'anno ma più frequenti in certi periodi.

2 - Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei ad effettuare il dilavamento del sedime stradale. I mezzi e le attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio devono consentire il lavaggio all'interno di vicoli\viottoli di difficile accesso, dei porticati, sui marciapiedi e negli spazi circostanti contenitori e altri oggetti fissi.

3 - L'acqua occorrente sarà fornita gratuitamente dai Comuni presso i quali verrà espletato il servizio e potrà essere prelevata nei punti indicati dalle Amministrazioni Comunali.

4 - Nell'effettuare le operazioni di lavaggio gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico.

Art. 30.03 Raccolta foglie

1 - La raccolta di cui al presente punto è già compresa nelle operazioni di spazzamento di cui all'articolo 30.01.01 nei comuni e nei giorni in cui viene effettuato lo spazzamento.

2 - Ove sia necessario un intervento al di fuori dei tempi e dei modi di cui al comma 1, i COMUNI CONSORZIATI possono richiedere il servizio di cui al presente paragrafo come servizio opzionale, con onere aggiuntivo a proprio carico.

3 - Il servizio consiste nella rimozione di tutte le foglie e degli altri rifiuti presenti nelle aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale.

4 - Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei a rimuovere le foglie e gli altri rifiuti dai viali alberati, da parchi e giardini pubblici, ecc..

Art. 30.04 Raccolta rifiuti abbandonati e discariche abusive

1 - Il servizio di cui al presente punto è opzionale, cioè è attivato solo su richiesta specifica dei COMUNI CONSORZIATI, con oneri posti a proprio carico.

2 - Gli interventi sono richiesti in forma scritta dai COMUNI CONSORZIATI ogni volta che se ne ravvisi la necessità, fornendo l'indicazione del sito in cui sono presenti i rifiuti abbandonati ed eventuale documentazione aggiuntiva (foto). La SOCIETA' dovrà provvedere al-

la raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio, classificati come urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006.

3 - Ai fini del presente capitolato è da intendersi "rifiuto abbandonato" quando l'ingombro del materiale abbandonato non supera complessivamente il metro cubo; diversamente, ossia quando l'ingombro del materiale abbandonato è maggiore di un metro cubo, verrà definita "discarica abusiva".

4 - Qualora richiesto dai COMUNI CONSORZIATI dovrà essere effettuato in aggiunta lo spazzamento e/o il lavaggio dell'area interessata.

5 - Dove non espressamente indicato in modo differente il servizio si intende esteso a tutto il territorio Comunale.

6 - La rimozione di un "rifiuto abbandonato" dovrà essere effettuata di norma entro 24 (ventiquattro) ore. Nel caso in cui il rifiuto abbandonato possa costituire pericolo alla viabilità, la rimozione dovrà invece essere effettuata entro 12 (dodici) ore dalla richiesta.

7 - La rimozione di una "discarica abusiva" dovrà essere effettuata e conclusa entro le 72 (settantadue) ore successive all'ora della richiesta. Nel caso in cui la discarica abusiva possa costituire pericolo alla viabilità, la rimozione dovrà invece essere effettuata entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.

8 - Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei sia per asportare il rifiuto abbandonato sia per effettuare le eventuali operazioni di spazzamento e lavaggio del sito.

9 - Il costo del servizio sarà compensato sulla base dell'elenco prezzi concordato per i servizi di raccolta e dei costi di smaltimento sostenuti.

to e l'onere viene posto a carico del comune richiedente.

10 - Qualora fossero rinvenuti rifiuti pericolosi, la SOCIETA' dovrà provvedere comunque al loro asporto e avvio a smaltimento (o messa in sicurezza in sito qualora non fosse possibile asportarli nel rispetto delle tempistiche indicate).

11 - Prima dell'asporto la SOCIETA' dovrà, se necessario, individuare ditte specializzate che effettueranno l'analisi chimica dei rifiuti.

12 - Il trasporto a smaltimento dovrà avvenire nei tempi e nei modi dettati dalle normative vigenti, con l'ausilio di attrezzature e mezzi idonei al bisogno.

Art. 30.05 Raccolta rifiuti da esumazione ed estumulazione (cimiteriali)

1 - Il servizio di cui al presente punto è opzionale, cioè è attivato solo su richiesta specifica dei COMUNI CONSORZIATI, con onere a proprio carico.

2 - La raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal D.Lgs. 152/06 e dal D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003.

3 - I rifiuti da esumazione ed estumulazione dovranno essere raccolti con mezzi idonei a prelevare il rifiuto eventualmente depositato in apposita area individuata all'interno del cimitero.

4 - Dopo la raccolta i materiali, raccolti separatamente come previsto dall'art. 12 comma 5 del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003, saranno trasportati agli impianti con le modalità indicate nell'Art. 2. comma 4.

- Il costo del servizio sarà compensato secondo preventivo.

Art. 30.06 Raccolta carcasse di animali morti

1 - La raccolta delle carcasse di animali morti è già compresa nello spazzamento manuale, ovvero rientra tra i compiti del netturbino (nei comuni e nei giorni in cui viene effettuato lo spazzamento).

2 - Ove sia necessario un intervento al di fuori dei tempi e dei modi di cui al comma 1, i COMUNI CONSORZIATI possono richiedere il servizio di cui al presente paragrafo come servizio opzionale, con onere a proprio carico.

3 - Gli interventi sono richiesti in forma scritta dai COMUNI CONSORZIATI fornendo l'indicazione del sito in cui sono presenti carcasse di animali morti e, se possibile, del tipo di animale.

4 - La SOCIETA' dovrà provvedere alla raccolta ed al successivo trasporto delle carcasse di animali morti, indipendentemente dalla dimensione dell'animale, con le procedure previste nel D.Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 e nel Decreto del Ministero della Sanità del 26 marzo 1994, compresa la compilazione dei registri e dei documenti necessari.

5 - Il servizio dovrà essere effettuato con personale, attrezzature e mezzi idonei sia per asportare la carcassa animale sia per effettuare le eventuali operazioni di lavaggio del sito.

6 - Dopo la raccolta i materiali saranno trasportati agli impianti idonei.

7 - Il costo del servizio, ad esclusione del solo onere di smaltimento, è fissato in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)/intervento.

Art. 30.07 Raccolta, spazzamento e pulizia presso le aree mercatali

1 - La pulizia delle aree mercatali deve essere effettuata con la fre-

quenza indicata negli allegati dei singoli comuni.

2 - Il servizio consiste nello spazzamento manuale e/o meccanizzato delle aree soggette allo svolgimento dei mercati ambulanti (compreso lo svuotamento dei cestini gettacarta posizionati nelle vie perimetrali al mercato) e nella rimozione di tutti i rifiuti presenti compresi quelli che, nelle giornate di vento, vengono trasportati nelle aree e vie limitrofe ai plateatici di vendita.

3 - Le operazioni di pulizia devono essere portate a completamento al massimo entro le due ore successive al loro avvio che deve avvenire immediatamente al termine dell'orario di svolgimento dei mercati di cui trattasi.

Art. 30.08 Pulizia presso fiere, sagre e manifestazioni

1 - Il servizio di cui al presente punto può non essere esteso all'intero territorio consortile, bensì alle sole Amministrazioni Comunali che ne hanno fatto specifica richiesta in sede di conferimento del servizio.

2 - Il servizio di cui al presente articolo potrà essere esteso ai Comuni che non ne hanno fatto esplicita richiesta in sede di conferimento del servizio ed il relativo corrispettivo verrà calcolato sulla base dei costi unitari indicati negli allegati dei singoli comuni interessati al servizio.

3 - Il servizio, che potrà svolgersi in occasione di fiere, sagre, feste e manifestazioni ubicate in aree pubbliche nonché su quelle private soggette ad uso pubblico, consiste nella richiesta di una o più delle seguenti operazioni di raccolta e pulizia delle aree oggetto di sagre, feste e manifestazioni.

4 - L'indicazione dei siti interessati, la loro estensione, i giorni e gli o-

rari in cui devono essere svolti i servizi saranno comunicati dai COMUNI CONSORZIATI con almeno 72 (settantadue) ore di anticipo. I servizi dovranno essere attivati secondo frequenze ed orari specifici in funzione delle singole esigenze.

5 - Qualora richiesto il servizio dovrà essere svolto nei giorni festivi ed in orari serali o notturni.

6 - Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere ed arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico.

7 - Sarà cura della SOCIETA' predisporre idonea segnaletica di sgombero delle auto in sosta; tale segnaletica dovrà essere fornita e posizionata a cura e spese della SOCIETA'.

8 - I rifiuti raccolti saranno trasportati agli impianti e con le modalità indicati nell'Art.2. comma 4.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e dattiloscritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia.

L'atto, contenuto in unico documento informatico oltre all'allegato, composto di settantadue pagine circa, è stato da me letto, mediante uso e controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti che da me interpellati lo approvano.

L'atto, memorizzato su supporto informatico statico e non modificabile è stato sottoscritto dalle parti, unitamente all'allegato, in mia presenza con firma digitale, ed è quindi sottoscritto digitalmente da me notaio, unitamente all'allegato stesso, alla presenza delle parti, alle ore nove e trenta.

Firmati digitalmente: ASOLA Teresio

AVATANELO Pier Luigi

Andrea GANELLI notaio